

Origine non preferenziale: i criteri

L'origine di un prodotto riveste particolare importanza nel commercio internazionale e le aziende che operano con l'estero possono far capo a due regimi: il regime preferenziale e quello non preferenziale. In questo documento approfondiremo il tema dell'origine non preferenziale.

A differenza dell'origine preferenziale, che viene applicata nel momento in cui tra il Paese dell'esportatore e quello dell'importatore vige un accordo di libero scambio e le merci sono considerate come merci originarie dell'uno o dell'altro Paese secondo le disposizioni di tale accordo e beneficiano così di un'aliquota di dazio ridotta o di un'esenzione dai dazi, l'origine non preferenziale non è correlata con preferenze tariffali. Essa costituisce invece la base per l'applicazione della nazione più favorita (MFNC) o per l'applicazione di molteplici misure di politica commerciale come, ad esempio, i dazi antidumping o compensativi, gli embarghi commerciali, le misure di salvaguardia e di ritorsione, le restrizioni quantitative (contingenti tariffali), le statistiche del commercio, l'autenticazione dell'origine di un prodotto, ecc. In generale si può dire che ogni prodotto ha necessariamente un'origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale.

La base giuridica dell'origine non preferenziale è da ricercare in regolamenti nazionali, che a loro volta si basano sulle regole in materia di origine emanate dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In Svizzera, la legislazione applicabile all'origine non preferenziale è contenuta nell'[Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci \(OAO\)](#), entrata in vigore il 1° maggio 2008. Essa stabilisce che un prodotto è considerato di origine svizzera se è stato totalmente ottenuto o fabbricato sul territorio interno o se ivi è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. L'ordinanza spiega altresì nel dettaglio le regole da osservare, regole che servono poi alle Camere di commercio e dell'industria svizzere¹ quale base per il rilascio dei certificati di origine e di altre attestazioni.

Le regole d'origine si suddividono secondo vari criteri di origine:

1. Merci di produzione propria
 - Criterio A: merce interamente fabbricata
 - Criterio B: criterio del 50% del prezzo franco fabbrica
 - Criterio C: cambiamento della voce di tariffa
 - Criterio D: regole della lista
 - Criterio E: altri fatti documentabili nell'ambito dell'attestazione dell'origine
 - Criterio F: traffico di perfezionamento
2. Merci non di produzione propria
 - Criterio G: merce commerciale
3. Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei cap. 84 e 92 della tariffa d'uso delle dogane svizzere
 - Criterio H: fornitura insieme con merce dei cap. 84 a 92
 - Criterio I: fornitura per merce già consegnata dei cap. 84 a 92

Il Criterio A è usato raramente e si applica solo alle merci prodotte interamente in Svizzera.

¹ A differenza dell'origine preferenziale, di competenza delle autorità doganali svizzere, gli enti competenti per l'emissione delle prove documentali dell'origine non preferenziale sono le CCIS, cf www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/272/it

Il Criterio B è preso in considerazione qualora il prodotto sia stato oggetto di una lavorazione in Svizzera e se il valore di tutti i materiali e dei componenti esteri utilizzati nel processo di lavorazione non supera il 50% del prezzo d'esportazione (prezzo franco fabbrica).

Per il calcolo della percentuale svizzera possono essere considerati:

- i costi dei materiali svizzeri utilizzati per la lavorazione
- i salari relativi alla fabbricazione in Svizzera
- le spese d'imballaggio
- le spese di trasporto in Svizzera
- i guadagni (non possono costituire l'unico elemento per soddisfare il criterio del 50%)

Esempio: fabbricazione di un trapano elettrico in Svizzera:

Materiali utilizzati	Paese d'origine	Percentuale del valore
Elementi del trapano	Germania	30%
Elementi del trapano	Svizzera	20%
Cavo elettrico	Italia	3%
Interruttore	Paesi Bassi	2%
Piccolo materiale	Stati Uniti	5%
Costi salariali	Svizzera	25%
Guadagno	Svizzera	15%
Prezzo all'esportazione		100%

Nel Criterio C, una lavorazione o trasformazione è ritenuta sufficiente se ha per risultato di classificare il prodotto finito in una voce a quattro cifre della tariffa doganale svizzera diversa rispetto a quella che si riferisce ai materiali di origine estera utilizzati per la sua lavorazione.

Esempio: utilizzando tavole di legno importate dall'estero, fabbricate in Svizzera un armadio. La voce doganale delle tavole di legno è 4407, la voce doganale del mobile finito è 9403

Materiali utilizzati	Paese d'origine	Numero della tariffa doganale
Tavolo di legno	Finlandia	4407
Viti	Romania	7318
Ferrature	Canada	8302
Armadio	Svizzera	9403

Per l'utilizzo del Criterio D bisogna sottostare alle regole della lista ([Allegato 2 della OAO-DEFR](#)).

Queste regole definiscono speciali processi di trasformazione che conferiscono al prodotto l'origine Svizzera.

Il Criterio E viene usato quando non è possibile verificare l'origine della merce, per cui vengono indicati i fatti accertabili nella zona di provenienza (anche detto "attestato di fatto").

Un certificato di fatto non conferma l'origine delle merci, ma piuttosto un fatto verificabile.

Il Criterio F è usato raramente. Per traffico di perfezionamento si intende la divisione internazionale del lavoro tra le imprese di produzione. Poiché l'OAO non definisce in quale stadio del processo di fabbricazione una lavorazione o una trasformazione sufficiente debba effettuarsi in Svizzera, l'attestazione d'origine svizzera può essere richiesta per prodotti di origine svizzera che sono stati perfezionati all'estero. Per processi di perfezionamento si intendono:

- la lavorazione di merci, compresi il montaggio, l'assemblaggio e l'adattamento ad altre merci
- la trasformazione di merci
- il miglioramento di merci, comprese la riparazione e la regolazione

L'attestazione di origine svizzera può essere rilasciata quando il valore aggiunto acquisito all'estero non supera il 50% del prezzo d'esportazione del prodotto finito e se particolari interessi dell'economia lo esigono e interessi predominanti non vi si oppongono.

Il Criterio G opera una distinzione tra:

- a) merci acquistate in Svizzera:
 - fornitori svizzeri (merce di origine estera, fattura del fornitore legalizzata dalla propria Camera di commercio)
 - Fornitori svizzeri (merce di origine svizzera, dichiarazione su fattura come da OAO)
- b) merci acquistate da un fornitore estero

Secondo l'OAO fino ad un valore massimo della fattura di vendita di CHF 1'000.- non è necessario consegnare alla propria Camera di commercio le prove di origine della merce.

Il Criterio H è utilizzato per la fornitura di accessori e pezzi di ricambio, che prendono l'origine del macchinario assieme al quale vengono venduti.

Per quanto riguarda il Criterio I, gli accessori e i pezzi di ricambio prendono l'origine del macchinario **venduto precedentemente**.

Nel richiedere l'emissione di un certificato di origine o di un'attestazione alla propria Camera di commercio presuppone una conoscenza dettagliata dei criteri d'origine e la comunicazione di informazioni veritiere: il rischio di incorrere in sanzioni è infatti molto elevato, così come l'importo delle stesse.

Per facilitare le richieste delle legalizzazioni il Servizio Legalizzazioni della Cc-Ti ha creato un [modello per la compilazione](#) della domanda di attestazione e una [guida per la compilazione](#) delle richieste tramite il portale www.certify.ch.

Contatto:

Servizio Legalizzazioni
Cc-Ti
T +41 91 911 51 23/29
internazionale@cc-ti.ch